



Città di Trevi

Provincia di Perugia

corpo di polizia municipale

la Legalità per la Comunità

ORDINANZA N. 44 2009

Dalla residenza municipale, il 22 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con la L. R. 23 luglio 2003 n. 13 è stata emanata la disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione, la cui applicazione è definita dal Regolamento Regionale 27 ottobre 2003 n. 12;

dato atto:

- che tale quadro normativo consente al comune di regolare gli orari di apertura al pubblico e le turnazioni degli impianti stradali di carburante per autotrazione nei giorni festivi;
- che sono state sentite le associazioni di categoria nonché i gestori degli impianti operanti sul territorio comunale, i quali hanno chiesto di non attuare i turni di apertura domenicale e di fissare nel pomeriggio del sabato il riposo settimanale pomeridiano, salvo il turno di apertura, in quanto con le modifiche alla viabilità principale in conseguenza dell'apertura del nuovo tratto della s.s. 3 Flaminia, si è fortemente ridotto il transito veicolare;

ritenuto di accogliere tale richiesta per le seguenti ragioni:

- il volume di traffico sul tracciato interno della s.r. 3, vecchio tracciato, è praticamente limitato a quello locale e tre dei cinque impianti sono dotati di apparecchiatura self service pre-pagamento;
- secondo l'esperienza attuata in anni precedenti, chiudere gli impianti la domenica e mantenerne aperto uno, per turno, il sabato pomeriggio è un valido punto di equilibrio fra l'esigenza di offrire il servizio agli utenti e quella di contenere i costi di gestione degli impianti nei giorni in cui l'erogato è irrilevante;
- in ogni caso il servizio agli utenti è garantito da apparecchiature self service poste sullo stesso asse stradale a meno di tre chilometri l'uno dall'altro;

ritenuto di emettere un provvedimento che disciplini l'apertura al pubblico e la chiusura di tali impianti per l'anno solare 2010, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visti:

- l'art. 4 del D.P.R. 13-12-1996, l'art. 7 del D. Lgs. 11-12-1998 n. 32, il D.M. 31-10-2001;
- la legge regionale 23 luglio 2003 n. 13;
- il regolamento regionale 27 ottobre 2003, n. 12;
- il D.Lgs. 18-08-2000 n. 267,

ORDINA

quanto segue.



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. n. IT-000904

Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
c.f. e partita i.v.a. 00429570542
Tel 0742.3321 – Fax 0742.332237
vigili@comune.trevi.pg.it
www.comune.trevi.pg.it



A) ORARIO GIORNALIERO E SERVIZIO NOTTURNO

- 1) Per l'anno solare 2010, l'orario settimanale minimo di apertura al pubblico degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione è di cinquantadue ore su sei giorni settimanali computati dal lunedì al sabato. L'orario giornaliero di apertura al pubblico è fissato come segue:

periodo invernale: 7,00 – 12,30 / 15,00 – 19,00

periodo estivo: 7,00 – 12,30 / 15,30 – 19,30

Il periodo estivo coincide con l'applicazione dell'ora legale salvo che deve terminare alle ore 24,00 dell'ultima domenica di settembre 2010.

- 2) Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 alle ore 7,00, senza interruzioni. L'esercente che intende attuarlo deve comunicarlo preventivamente al comune. Lo svolgimento del servizio notturno non esime l'esercente dall'apertura diurna e dall'osservanza delle altre disposizioni del presente provvedimento.
- 3) Il gestore dell'impianto deve rispettare le seguenti disposizioni:
- a) l'orario giornaliero, ed eventualmente quello notturno, deve essere reso noto mediante cartello o altro mezzo idoneo, ben visibili dal pubblico;
 - b) il rispetto dell'orario deve intendersi come obbligo per l'esercente di non aprire l'esercizio prima o chiuderlo dopo l'orario adottato.

B) GIORNI FESTIVI, RISPOSTO SETTIMANALE E FERIE

- 4) Per i motivi esposti in premessa, per l'anno solare 2010 gli impianti restano chiusi nei giorni di domenica.
- 5) Per garantire l'apertura di almeno il 10 per cento degli impianti nei giorni festivi infrasettimanali di tutto l'anno solare 2010, è disposta la turnazione degli impianti che restano aperti, riportata nell'allegata tabella "A". L'apertura non dà luogo al riposo il giorno feriale successivo.
- 6) Per l'anno solare 2010, il riposo pomeridiano settimanale previsto dall'art. 19, comma 2, del citato regolamento regionale n. 12/2003, è stabilito nel pomeriggio del sabato eccetto l'impianto che resta aperto, per turno, per garantire il servizio all'utenza. La relativa turnazione è riportata nell'allegata tabella "B":
- 7) La chiusura dell'impianto per ferie può essere autorizzata su domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione, per un periodo non superiore a due settimane nell'arco dell'anno solare. La fruizione delle ferie deve essere opportunamente scaglionata nel tempo in modo che restino aperti almeno 2 distributori sul territorio comunale. A tale scopo i gestori che intendono godere delle ferie debbono comunicare il periodo al comune entro il 31 marzo 2010; se i periodi proposti comportano la chiusura contemporanea degli esercizi, anche per un solo giorno, il responsabile del procedimento convoca gli interessati per concordare le necessarie modifiche. In caso di disaccordo il responsabile autorizza ciascuno a chiudere per ferie seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni, ferma restando l'applicazione dei turni domenicali e festivi. Qualora i gestori ovvero le loro organizzazioni di categoria presentino un piano ferie che preveda la rotazione degli impianti, la domanda dei gestori medesimi deve essere prodotta solo per periodi di ferie diversi da quelli indicati nel piano.

- 8) Previa domanda del gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977 n. 54.

C) DISPOSIZIONI COMUNI

- 9) Gli impianti di metano e g.p.l. non sono tenuti a rispettare gli orari ed i turni, come definiti in questo provvedimento; se sono collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, l'esonero vale soltanto per la distribuzione di metano e g.p.l..
- 10) Gli impianti dotati apparecchiature self-service pre-pagamento, possono operare in assenza del gestore soltanto ed esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto, fuori dalle fasce orarie stabilite al precedente punto 1) e nei casi di chiusura dell'impianto previsti dal presente provvedimento. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento osservano orari e turni stabiliti dal presente provvedimento.
- 11) Le attività commerciali integrative di cui all'art. 2, comma 2 bis, del D. L. 29-10-1999 n. 383, come convertito in legge, non sono soggette all'orario di apertura al pubblico dell'impianto di distribuzione di carburanti presso cui sono collocate, ma devono rispettare le norme vigenti in materia per la specifica tipologia di esercizio.

D) SISTEMA SANZIONATORIO

- 12) Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.500,00, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera f) della L. R. 23 luglio 2003 n. 13; l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 è il Sindaco; i proventi delle sanzioni accertate sono incamerati dal Comune. L'accertamento di una violazione comporta la sospensione dell'autorizzazione e, nei casi più gravi, la revoca.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni valgono le seguenti disposizioni:

- a) l'esercizio si intende chiuso quando le colonnine adibite alla erogazione del carburante sono inattive con gli accorgimenti tecnici ed elettronici dei quali sono dotate; può essere ultimato soltanto il rifornimento iniziato prima dell'ora di chiusura;
- b) l'inosservanza dell'orario si intende riferita a quello che risulta dal cartello esposto nell'impianto;
- c) l'omessa esposizione al pubblico dell'orario si configura anche quando il relativo cartello, o il mezzo alternativo scelto, sono tali per dimensioni, collocazione e dimensione dei caratteri da non essere facilmente visibili o leggibili ;
- d) l'apertura dell'esercizio in giorno od in orario non consentito si configura anche quando l'impianto è aperto per utilità dell'esercente ma è accessibile da parte del pubblico, indipendentemente dalla presenza o meno di clienti.

DISPONE

- a) che questo provvedimento entra in vigore alle ore 0,00 del 1 gennaio 2010;
- b) che questo provvedimento venga trasmesso ad ogni singolo gestore/titolare interessato;
- c) che questa ordinanza:
- venga trasmessa alla Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri;

--- venga resa di pubblico dominio mediante la sua affissione all'albo pretorio ai sensi dello statuto comunale;

e) di rendere noto che contro questa ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere al T.A.R. dell'Umbria, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

f) di rendere noto, ai sensi della legge 07-08-1990 n. 241, che il responsabile del procedimento è individuato nell'Istruttore direttivo Loccioni Nazzareno.

Il responsabile del procedimento
Nazzareno Loccioni

Il responsabile del servizio
Nello Calandri

03B\ORD08\O09N1\cane